



- Agli Operatori responsabili degli allevamenti di specie sensibili alla Febbre catarrale degli ovini – Buetongue (bovini, ovini e caprini) – Ambito territoriale ASL Sassari
- Al Direttore Generale della ASLn.1 di Sassari
- Al Direttore del Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria ASL n.1 di Sassari
- Ai Servizi Veterinari delle AASSLL della Sardegna
- Al Direttore Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna
- Ai Sindaci dei Comuni ricadenti nel territorio di competenza della ASL di Sassari
- Regione Sardegna – Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale
Direzione generale della sanità
Servizio sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare
PEC san.dgsan@pec.regione.sardegna.it
- Osservatorio IZS Regione
oev@izs-sardegna.it

PROVVEDIMENTO SANITARIO ORDINATORIO

Oggetto: Febbre catarrale degli ovini (Bluetongue) da sierotipo 8 – BTV8 - Applicazione di misure sanitarie cautelari atte ad evitare o limitare la diffusione della malattia a seguito della conferma di focolai - Condizioni per le movimentazioni di animali di specie sensibili (bovini, ovini e caprini).

Lo scrivente Servizio Veterinario, nelle funzioni di Autorità Competente Locale designate ad eseguire i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali in materia di sanità animale, comunica che in data 06/11/2023 il Centro di Referenza Nazionale per le malattie esotiche degli animali presso l'IZSAM ha confermato la positività al virus della Febbre catarrale degli ovini (Bluetongue) da sierotipo 8 (BTV8) in un allevamento ovino di uno stabilimento sito in agro del Comune di San Vero Milis. La malattia è stata successivamente diagnosticata in numerosi altri Comuni della ASL di Oristano nonché, in ambito regionale, nei territori delle ASL di Sassari, Gallura, Nuoro, Medio campidano, Sulcis. La circolazione del BTV8 non è stata confermata nei territori riguardanti le ASL Ogliastra e Cagliari.

Preso atto che la circolazione del BTV8 interessa per la prima volta il territorio regionale e considerata la



conseguente assenza di copertura immunitaria nelle specie animali sensibili (bovini, ovini e caprini), si intende adottare, a salvaguardia del patrimonio zootecnico e in attesa della programmata campagna di profilassi vaccinale, un approccio improntato alla massima precauzione per contrastare la diffusione del BTV8 derivante da movimentazioni incontrollate di animali viremici, pur consapevoli che la principale causa della diffusione della malattia tra i diversi ambiti territoriali e tra i diversi allevamenti è da imputare agli spostamenti passivi e attivi degli insetti vettori del virus rappresentati da moscerini del genere Culicoides;

Vista la Legge regionale 11 settembre 2020, n. 24 recante “Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n.23 del 2014 e della legge regionale n.17 del 2016 e di ulterior norme di settore”;

Visto il Regolamento (UE) 2016/429 relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»), in particolare per ciò che concerne il ruolo dell’autorità competente nell’attuazione delle misure di controllo delle malattie;

Visto il Regolamento (UE) 2017/625 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari;

Visto il Regolamento delegato (UE) 2020/687 che integra il Regolamento (UE) 2016/429 per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate (categoria A-B-C);

Visto il Regolamento delegato (UE) 2020/689 che integra il Regolamento (UE) 2016/429 per quanto riguarda le norme relative alla sorveglianza, ai programmi di eradicazione e allo status di indenne da malattia per determinate malattie elencate ed emergenti;

Vista la Determinazione della Regione Sardegna, n. 138 del 07/02/2023 recante “Malattia Emorragica Epizootica del Cervo (EHD) e Febbre catarrale degli ovini (Bluetongue) da sierotipo 3 (BTV3) – Aggiornamento delle condizioni per le movimentazioni extraregionali ed intraregionali di animali di specie sensibili e vista la correlate Nota regionalen.12783 del 15/05/2023;

Visto il D.Lgs. 2 febbraio 2021, n. 27 recante Disposizioni per l’adeguamento della normative nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2017/625, tra cui in particolare l’articolo 2 nel quale la ASL è indicate quale “Autorità Competente” designata a “pianificare, programmare, eseguire, monitorare e rendicontare i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali nonché procedure atte all’adozione delle azioni esecutive previste dagli articoli 137 e 138 del Regolamento (UE) 2017/625 e ad accertare e contestare le relative sanzioni amministrative “nei settori della sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare”;

Vista la Nota del Ministero della Salute prot. n. 0009763 del 20/04/2021 - DGSAF-MDS-P (Regolamento UE2016/429 “Normativa in materia di sanità animale. Indicazioni applicative) e la correlata Nota ministeriale prot. n. 21307 del 14/09/202-DGSAF-MDS (“Regolamento UE 2016/429 “Normativa in materia di sanità animale” – Indicazioni applicative. Riscontro richiesta di chiarimenti in merito alla nota ministeriale prot.n.0009763- 20/04/2021-DGSAF-MDS), con le quali si chiarisce che “la ASL è competente ad emanare i provvedimenti di carattere ordinatorio e cautelare (prescrizioni, sequestri, sospensioni, ecc.) di



cui al D.Lgs.27/2021, predisposti a seguito di rilevata non conformità in materia di sanità animale e benessere animale e ad attuare le misure di controllo delle malattie di cui alla Parte terza, titolo II del Regolamento (UE) 2016/429 (incluse le misure di restrizione, limitazione delle movimentazioni e gli abbattimenti)”;

Visto il D.Lgs. 5 agosto 2022, n. 136 recante Attuazione dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), e), f), h), i),l),n),o) e p), della legge 22 aprile 2021, n.53 per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle disposizioni del regolamento (UE)2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016;

Considerate le risultanze della riunione tenutasi in videoconferenza in data 19 dicembre 2023 indetta dall'Assessorato Regionale Igiene e Sanità della Regione Sardegna riguardante la situazione epidemiologica per BTV8 e le relative misure di controllo da porre in essere, comprese le azioni da adottare per il controllo delle movimentazioni di animali di specie sensibili;

Vista la Nota della Regione Sardegna (Prot. Uscita n. 33023 del 21/12/2023) avente ad oggetto *“Febbre catarrale degli ovini (Bluetongue) da sierotipo 8 - BTV8 - Applicazione di misure sanitarie cautelari atte ad evitare o limitare la diffusione della malattia a seguito della conferma di focolai sul territorio regionale. Disposizioni”*, con la quale sono state fornite talune indicazioni da considerare riguardo alle condizioni per le movimentazioni intra ed extra regionali e sulle misure di sorveglianza e di controllo che garantiscano da subito uniformità applicative da parte di tutte le ASL della Sardegna;

Tenuto conto delle competenze assegnate al Servizio Sanità Animale in seno alla ASL, come risultante dall'atto aziendale e dai correlati organigramma e funzionigramma;

Ritenuto urgente adottare il presente Provvedimento Sanitario Ordinatorio, comprendente le misure di prevenzione e controllo per evitare o limitare la diffusione della malattia attraverso le movimentazioni degli animali di specie sensibili (bovini, ovine e caprini);

ORDINA

Con decorrenza immediata, nelle more dell'emanazione di successive indicazioni ministeriali o regionali, di rispettare e di applicare le seguenti misure sanitarie cautelari di prevenzione e controllo atte ad evitare o limitare la diffusione della Febbre catarrale degli ovini (Bluetongue) da sierotipo 8 (BTV8) verso il restante territorio regionale ed extra regionale attraverso il controllo delle movimentazioni di animali di specie sensibili:

- 1) Sulla base delle risultanze delle attività di monitoraggio e sorveglianza finora condotte ed in continua evoluzione, è stata definita, in coordinamento e con l'ausilio dell'OEVER, nell'ambito del territorio di competenza della ASL di Sassari, la “Zona con circolazione del virus della Bluetongue sierotipo 8 (BTV8)” comprendente aree di presunta circolazione virale attorno ai focolai BT da sierotipo 8 considerando un raggio adeguato dagli stabilimenti sede di focolaio determinati in



relazione alla situazione geografica e agli aspetti ecologici. Nella fattispecie nell'area geografica del "Meilogu" che interessa i focolai nei comuni di Banari, Cossoine, Ittiri, Padria, Romana, e Thiesi è stata delimitata una zona di restrizione unica che comprende tutti i focolai e circa i tre km intorno a questi. Altre zone di restrizione considerano i soli stabilimenti sede di focolaio nel comune di Bono, Pattada e di Ozieri essendo situazioni isolate e valutata la situazione epidemiologica, geografica ed ecologica circostante (Vedi mappa allegata).

- 2) **Gli stabilimenti sede di focolaio** per Febbre catarrale degli ovini sono sottoposti, in ogni caso, a specifiche misure e limitazioni disciplinate da appositi provvedimenti sanitari ordinatori.
- 3) **Le movimentazioni per vita di animali di specie sensibili all'interno della suddetta "Zona con circolazione del virus della Bluetongue sierotipo 8 (BTV8)"** sono autorizzate purché gli animali da spostare non presentino segni clinici della malattia il giorno del trasporto e previa validazione del Documento di accompagnamento informatizzato da parte del Veterinario ufficiale della ASL; resta inteso che gli animali della specie ovina che provengono da uno stabilimento ricadente nei 20 km di raggio attorno ad un caso confermato di Bluetongue, devono essere sottoposti a visita clinica da parte del Veterinario Ufficiale entro le 24 ore dalla partenza. L'esito favorevole di tale visita deve essere riportato nel riquadro E del Documento di accompagnamento degli animali.
- 4) **Le movimentazioni per vita di animali di specie sensibili verso il restante territorio di competenza della ASL di Sassari**, non interessato dalla circolazione del BTV8, sono subordinate al rispetto delle seguenti condizioni:
 - a) protezione degli animali dall'attacco degli insetti vettori (Culicoides) nel rispetto delle indicazioni fornite dalla ditta produttrice del prodotto da almeno una settimana e comunque fino al giorno della partenza;
 - b) effettuazione trascorsi almeno 7 giorni dall'inizio del trattamento con insetto repellente, di cui al punto 1, del test RT PCR BTV con esito negativo. I test sono eseguiti su tutti i capi che si intendono movimentare; in caso di esito positivo la movimentazione è vietata ai soli capi positivi mentre gli animali negativi devono essere movimentati immediatamente dopo la comunicazione dell'esito favorevole degli esami di laboratorio;
 - c) la movimentazione deve essere concordata fra i Veterinari Ufficiali della ASL competenti sugli stabilimenti di partenza e di destinazione almeno 48 ore prima mediante pre-notifica della movimentazione. Nel Documento di accompagnamento dovrà essere specificato nell'apposito riquadro "PCR Negativa in data.../.../...", Vincolo sanitario per la destinazione;
 - d) gli animali non dovranno mostrare segni clinici di malattia nelle 24 ore precedenti la partenza e dovranno essere spostati direttamente verso lo stabilimento di destino;
 - e) i mezzi di trasporto dovranno essere trattati con insetticidi autorizzati;
 - f) le spese dei test sono a carico dell'allevatore;
 - g) il rilievo della positività alla RT PCR BTV anche di un solo animale tra quelli testati determina la registrazione tempestiva, da parte del Veterinario Ufficiale, del caso sul sistema informativo



per la notifica dei focolai negli animali (SIMAN);

- h) in talune situazioni da valutare caso per caso, i Veterinari Ufficiali competenti sugli stabilimenti di partenza e destinazione possono concordare, in deroga all'effettuazione del test PCR sugli animali da movimentare, la possibilità di autorizzare le movimentazioni in base al risultato favorevole di una valutazione del rischio contro il diffondersi del virus della Febbre catarrale sierotipo 8 a condizione siano soddisfatte garanzie adeguate in materia di salute animale (tenuto conto, per esempio, dell'obiettivo miglioramento della situazione epidemiologica e dell'andamento generale della stessa, dei dati storici sulla diffusione della malattia negli stabilimenti e zone interessate, della specifica situazione geografica e dei correlati aspetti ecologici nelle sedi degli stabilimenti interessati).

- 5) Le movimentazioni per vita di animali di specie sensibili verso il restante territorio regionale di competenza di altre ASL e verso il territorio extra regionale**, presuppone, da parte del Veterinario Ufficiale, la preventiva richiesta di nulla osta al Servizio veterinario competente sullo stabilimento di destinazione al fine di poter conoscere lo status sanitario e l'esatta circolazione dei sierotipi virali in continua evoluzione.

Fermo restando il rispetto delle condizioni previste dal Regolamento (UE) 429/2016 e dal Regolamento delegato 2020/689, relativamente alle movimentazioni verso territori già riconosciuti indenni da BTV (Valle d'Aosta, Friuli Venezia Giulia, Provincia Autonoma di Bolzano) e fatte salve le specifiche misure e limitazioni previste per gli stabilimenti sede di focolaio, le movimentazioni intra ed extra regionale per vita di animali di specie sensibili in provenienza da zone con circolazione di BTV8 verso zone al momento non interessate da circolazione virale sono, quantomeno fino al miglioramento della situazione epidemiologica o in considerazione dell'andamento generale della stessa situazione, consentite esclusivamente previa esecuzione con esito negativo del test RT PCR su ogni singolo animale da movimentare conformemente a quanto previsto dal punto 4).

- 6) Le movimentazioni per macello** di animali di specie sensibili possono avvenire liberamente purché gli animali da spostare non presentino segni clinici della malattia, previa validazione del Documento di accompagnamento informatizzato da parte della ASL e a condizione che la macellazione venga effettuata nel minor tempo possibile dall'arrivo.
- 7) In considerazione del rallentamento della circolazione virale, le sopra riportate misure cautelari saranno progressivamente allentate, previa opportuna comunicazione da parte dello scrivente Servizio**, sino a ridurre le restrizioni ai soli stabilimenti sede di focolaio ancora attivi, fermo restando il mantenimento della sorveglianza attiva negli allevamenti e negli animali sentinella.

AFFIDA

Ai Servizi di Sanità Pubblica Veterinaria della ASL, alla Polizia Municipale, alle altre Forze di Polizia, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, il compito di vigilare sull'osservanza del presente



Provvedimento.

AVVISA

L'Operatore responsabile degli animali che in caso inosservanza del presente Provvedimento si applicano le sanzioni previste dalla disciplina normativa specifica di Sanità Pubblica Veterinaria.

INFORMA

A norma dell'art. 3, comma 4 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso il presente Provvedimento è ammesso ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla notifica e, in via alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi dalla notifica del presente Provvedimento.

Per il Direttore della Struttura Complessa
Sanità Animale della Asl di Sassari
Dr. Giuseppe Bitti



Allegato: Mappa “zona con circolazione del virus della Blue Tongue sierotipo 8 (BTV8)” nel territorio della ASL di Sassari